

La Saeima ha adottato la seguente legge, proclamata dal presidente.

Modifiche alla legge sul commercio di bevande alcoliche

per apportare le seguenti modifiche alla legge sul commercio di bevande alcoliche (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, n. 10, n. 13; Latvijas Vēstnesis, 2010, n. 59; 2011, n. 6; 2013, n. 129; 2015, n. 49, n. 240; 2016, n. 241, n. 251, 2017, n. 128, 2018, n. 204, 2019, n. 212, 2020, n. 241 A):

1. Integrare l'articolo 5 con i paragrafi 10, 11 e 12 come segue:

«10) È vietato offrire bevande alcoliche a titolo gratuito, come regalo o come compenso per l'acquisto di un altro prodotto o il ricevimento di un servizio, nei punti vendita (anche mediante contratti a distanza) e negli stabilimenti di servizi. La degustazione di bevande alcoliche è consentita nei luoghi di vendita al dettaglio di bevande alcoliche (escluse le sedi di gioco d'azzardo) e negli stabilimenti di produzione di bevande alcoliche o presso i locali dei produttori.

(11) La vendita al dettaglio di bevande alcoliche per il consumo sul posto è vietata nei luoghi di gioco d'azzardo presso slot machine, tavoli di carte, dadi e roulette, o altre attrezzature per il gioco d'azzardo.

(12) Il consumo di bevande alcoliche è vietato nei luoghi di gioco d'azzardo presso slot machine, tavoli di carte, dadi e roulette o altre attrezzature per il gioco d'azzardo.»

2. Nell'articolo 6:

il comma 5 del paragrafo 1 è così formulato:

«5) dal lunedì al sabato fino alle 10:00 e dopo le 20:00, e la domenica fino alle 10:00 e dopo le 18:00, fatta eccezione per i luoghi di vendita al dettaglio in cui le bevande alcoliche sono vendute solo alla spina e consumate sul posto, nonché nei negozi duty free;»

il paragrafo 1 ⁽³⁾ è così formulato:

«1 ⁽³⁾ È vietata la vendita di birra, bevande fermentate, prodotti intermedi e altre bevande alcoliche in unità d'imballaggio:

1) superiori a 0,5 litri se il titolo alcolometrico assoluto di tali bevande alcoliche supera il 5,8 % in volume;

2) superiori a 1 litro se il titolo alcolometrico assoluto di tali bevande alcoliche non supera il 5,8 % in volume;

3) superiori a 0,2 litri se il titolo alcolometrico assoluto di tali bevande alcoliche supera il 22 % in volume.»;

viene aggiunto il paragrafo 2 ⁽⁵⁾ così formulato:

«2) ⁽⁵⁾ Nei punti di vendita al dettaglio, un segno ben visibile deve avvertire che il consumo di bevande alcoliche ha effetti negativi sulla salute, che le bevande alcoliche non possono essere vendute ai minori e i minori non possono acquistare, consumare o detenere bevande alcoliche.»;

si sopprime il paragrafo 3.

3. Nell'articolo 6 ⁽¹⁾:

nei paragrafi 5, 7, 8 e 11 sostituire le parole e le cifre «dalle 22:00 alle 08:00» con le parole e le cifre «dal lunedì al sabato fino alle 10:00 e dopo le 20:00, e la domenica fino alle 10:00 e dopo le 18:00.»;

riformulare il paragrafo 6 come segue:

«6) Le bevande alcoliche acquistate su un sito web o un'applicazione mobile possono essere consegnate (distribuite) all'acquirente non prima di sei ore dal momento dell'ordine da qualsiasi luogo specificato nell'autorizzazione speciale (licenza) per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche, fatti salvi i paragrafi 7 e 8 del presente articolo, tramite corriere o altro servizio di consegna.»;

4. integrare l'articolo 11 con i paragrafi 5, 6 e 7 come segue:

«5) È vietata la pubblicità dei prezzi e degli sconti per le bevande alcoliche:

- 1) nella stampa;
- 2) nel materiale pubblicitario stampato e nelle pubblicazioni destinate ai consumatori;
- 3) nei cinema;
- 4) nei siti web e nelle piattaforme online (tra cui le interfacce online);
- 5) nei servizi postali (tra cui la posta elettronica);
- 6) nei punti di vendita al dettaglio in cui sono vendute bevande alcoliche (tra cui i contratti a distanza su siti web e applicazioni mobili).

(6) Le restrizioni sui prezzi e sugli sconti pubblicitari di cui al comma cinque del presente articolo non si applicano agli stabilimenti di produzione di bevande alcoliche e ai locali dei produttori.

(7) Nei punti di vendita al dettaglio (anche mediante contratti a distanza su siti web e applicazioni mobili) è vietato svolgere attività promozionali per la vendita di bevande alcoliche, tra cui:

- 1) offrire un'altra bevanda alcolica, un altro prodotto o servizio alcolico con uno sconto in concomitanza con l'acquisto di una bevanda alcolica, oppure offrire una bevanda alcolica con uno sconto in combinazione con un altro prodotto o servizio;
- 2) offrire più unità di bevande alcoliche (anche in un'unica confezione) a un prezzo inferiore, tranne nel caso in cui siano offerte più unità in un'unica confezione e il prezzo unitario all'interno della confezione non sia inferiore al prezzo che sarebbe dovuto per l'acquisto di una singola unità separatamente;
- 3) offrire sconti sull'acquisto di bevande alcoliche nell'ambito di un programma di fedeltà per i consumatori».

5. Nell'articolo 14:

al secondo paragrafo, sostituire le parole e le cifre «dalle 22:00 alle 08:00» con le parole e le cifre: «dal lunedì al sabato fino alle 10:00 e dopo le 20:00 e la domenica fino alle 10:00 e dopo le 18:00»;

aggiungere al presente articolo il paragrafo 2⁽¹⁾, formulato come segue:

«2) ⁽¹⁾ È inflitta un'ammenda per la consegna (distribuzione) di bevande alcoliche prima di sei ore dal momento dell'ordine tramite un sito web o un'applicazione mobile, per un importo massimo di quattordici unità di penalità per un dipendente di un soggetto giuridico – un corriere o un'altra persona incaricata della consegna – e da quattordici a duecentottanta unità di penalità per un soggetto giuridico.»;

integrare l'articolo con il paragrafo 9 come segue:

«9) La mancata visualizzazione di un avviso di avvertimento chiaramente visibile sugli effetti negativi delle bevande alcoliche in un luogo di vendita al dettaglio comporta un'avvertenza o un'ammenda fino a quaranta unità di penalità per una persona fisica e fino a settanta unità di penalità per un soggetto giuridico.»

6. Nell'articolo 15:

al paragrafo 1, i termini «ad eccezione della violazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3» sono sostituiti dai termini «ad eccezione delle violazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 9»;

al paragrafo 3, dopo la parola «secondo» aggiungere la cifra «2⁽¹⁾»;

integrare l'articolo con il paragrafo 6, come segue:

«6. La procedura amministrativa per le violazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 9, della presente legge è espletata dal servizio alimentare e veterinario».

7. Le disposizioni transitorie sono integrate dai commi 20, 21, 22, 23, 24 e 25 come segue:

«20. Le modifiche volte ad integrare l'articolo 5 della presente legge con i paragrafi 11 e 12 relativi alle restrizioni al commercio delle bevande alcoliche nei luoghi di gioco d'azzardo, a riformulare l'articolo 6 ⁽¹⁾, paragrafo sei, a integrare l'articolo 11 con i paragrafi 5, 6 e 7, a integrare l'articolo 14 con il paragrafo 2 ⁽¹⁾ e a modificare l'articolo 15, paragrafo 3, della presente legge integrandolo dopo la parola «secondo» con la cifra «2 ⁽¹⁾» entrano in vigore il 1° agosto 2025.

21. La modifica riguardante la nuova formulazione dell'articolo 6, paragrafo 1, comma 5, e le modifiche all'articolo 6 ⁽¹⁾ e all'articolo 14, paragrafo 2, che sostituiscono le parole e le cifre «dalle 22:00 alle 8:00» con le parole e le cifre «dal lunedì al sabato fino alle 10:00 e dopo le 20:00, la domenica fino alle 10:00 e dopo le 18:00», entrano in vigore il 1° agosto 2025.

22. Gli operatori economici che hanno ottenuto un permesso speciale (licenza) per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche o la vendita al dettaglio di birra prima del 31 luglio 2025, qualora le ore di esercizio indicate superino la restrizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, comma 5, della presente legge (per i locali se la vendita di bevande alcoliche da asporto è consentita, ad eccezione dei negozi duty-free, e l'orario di lavoro dichiarato comprende il periodo dal lunedì al sabato fino alle ore 10:00 e dopo le ore 20:00, la domenica fino alle ore 10:00 e dopo le ore 18:00), devono presentare una domanda di nuova registrazione del rispettivo permesso speciale (licenza) all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2025. In questo caso, l'operatore economico è esentato dalla tassa statale per la nuova registrazione del permesso speciale (licenza).

23. L'articolo 6, paragrafo 2 ⁽⁵⁾, della presente legge in merito alla collocazione di un'avvertenza ben visibile sugli effetti negativi delle bevande alcoliche nei punti vendita al dettaglio, nonché l'articolo 14, paragrafo 9, sulla responsabilità amministrativa per la mancata affissione di tale avvertenza nei punti vendita al dettaglio, la modifica dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 6, sulla competenza del servizio alimentare e veterinario nei procedimenti per i reati amministrativi pertinenti, entrano in vigore il 1° agosto 2025.

24. Entro il 1° giugno 2026, il consiglio dei ministri valuterà l'impatto delle restrizioni contenute nella presente legge sull'economia e sulla loro conformità con gli interessi pubblici e presenterà alla Saeima una relazione sulla valutazione e, se del caso, eventuali modifiche delle pertinenti attuazioni normative».

25. L'articolo 6, paragrafo 1 ⁽³⁾, comma 3, della presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2028.»

La legge è stata adottata dalla Saeima il 9 gennaio 2025.

Il presidente della Repubblica di Lettonia *E. Levits*

Riga, 24 gennaio 2025